



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

- Letta l'opposizione proposta in data 17 gennaio 2013 dall'on. prof. Alessandro Duce, nella qualità di Segretario amministrativo del partito DEMOCRAZIA CRISTIANA, avverso il provvedimento 14 gennaio 2013 n. 15600/EP/213 con cui il Ministero dell'interno ha invitato l'on. prof. Duce a sostituire il contrassegno da lui depositato, con il numero d'ordine 213, per contraddistinguere le liste del suddetto partito in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, perché "contiene elementi grafici e letterali confondibili (scritta bianca 'LIBERTAS' in scudo crociato rosso su sfondo bianco) con elementi caratteristici del simbolo usato tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento e depositato con il n. 67 - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC), in violazione dell'art. 14, commi terzo, quarto e sesto, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361";

- lette le controdeduzioni del Ministero e le difese del partito U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO;

- rilevato che con l'opposizione:

a) viene rivendicato in capo al partito della Democrazia Cristiana come sopra rappresentato, in quanto erede della Democrazia Cristiana c.d. storica, il preuso del simbolo dello scudo crociato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 d.P.R. n. 361 del 1957, cit.;

b) viene contestata la confondibilità dei contrassegni n. 67 e n. 213, di cui si discute;

c) viene conseguentemente richiesto disporsi la definitiva ammissione del contrassegno n. 213;

- considerato

che, quanto al rilievo *sub a)*, deve osservarsi che il preuso di un simbolo (nella specie quello dello scudo crociato), se rileva con riguardo alla generale previsione di cui al comma 4 dell'art. 14 d.P.R. n. 361 del 1957, cit., è viceversa del tutto irrilevante (e tali sono, conseguentemente, anche tutte le questioni circa la legittimità e titolarità di tale preuso, pure sollevate dall'opponente anche richiamando controversie e giudicati civili) ai fini della specifica previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo, applicabile ed applicata dal Ministero nel caso in esame;

che infatti detto ultimo comma (che recita: "Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore") stabilisce, con riguardo alla ipotesi specifica dei partiti rappresentati in Parlamento, il criterio della prevalente tutela, in ogni caso, dei "simboli o elementi caratterizzanti simboli" da essi tradizionalmente usati;

che, quanto al rilievo sub b), non può essere fondatamente contestata la "confondibilità", nel particolare senso voluto dal comma 6 dell'art. 14 d.P.R. cit.;

che infatti tale disposizione, nell'assicurare, come detto, speciale tutela ai "simboli o elementi caratterizzanti simboli" usati tradizionalmente dai partiti presenti in Parlamento, non prevede l'effettuazione di un'apposita verifica di confondibilità fra i contrassegni depositati, ma valorizza la mera circostanza che tali simboli o elementi siano "usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento" per vietarne l'uso da parte di altri partiti, sol che si profili la "possibilità" di "trarre in errore l'elettore" sull'identità del partito; e nella specie non può negarsi che nel contrassegno n. 213, ricusato dal Ministero, siano presenti elementi - la scritta bianca 'LIBERTAS' in scudo crociato rosso su sfondo bianco, come rilevato nel provvedimento impugnato - notoriamente usati tradizionalmente dal partito U.D.C.- UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO, da anni presente in Parlamento, e contenuti anche nel contrassegno n. 67 dal medesimo partito depositato in occasione di queste elezioni; né vi è ragione per negare quantomeno la possibilità che la presenza di tali elementi nel contrassegno ricusato tragga in inganno gli elettori sull'identità del partito;

che pertanto l'opposizione avverso il provvedimento ministeriale n. 15600/EP/213 del 14 gennaio 2013 va respinta;

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 19 GENNAIO 2013 h. 9.58

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
P. S. S. S.